



REPUBBLICA ITALIANA

108/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60192** del registro di segreteria, promosso da

- *omissis* (C.F. *omissis*) nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Lazzari (C.F. LZZ MRA 64B07 G751G (PEC mario.lazzari@pec.it), come da procura in calce all'atto di appello, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Lecce alla via C. De Giorgi n. 7

- *appellante*-

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., Direzione Generale per il Personale Militare – 1° Reparto 4^ Divisione 2^ Sezione Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura dello Stato

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLSI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 0695066536)

- *appellati*-

per la riforma

della sentenza n. 166/2022 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - depositata in data 28 febbraio 2022.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 22 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Massimo Silvestri su delega dell'avv. Mario Lazzari per l'appellante, l'Avv. Sergio Preden per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa;

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 166/2022 in data 28 febbraio 2022, la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia ha rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante avverso il provvedimento n. 3342/N del 30.10.2014 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini dell'equo indennizzo e della P.P.O., dell'infermità "*sindrome ansioso depressiva in trattamento continuo con antidepressivi*", per non avere il ricorrente fornito alcuna prova del demansionamento che lamentava aver subito nel corso della sua carriera militare, e neanche della riconducibilità, dal punto di vista della causalità efficiente e

preponderante, della patologia psichiatrica sofferta al servizio militare reso.

Ad avviso del primo giudice, infatti, lo stato ansioso del ricorrente sarebbe preesistente (già a partire del 1990) mentre i primi fatti “di servizio”, cui sarebbe imputabile l’infermità anzidetta, sarebbero accaduti solo dopo il 1998.

Il giudice territoriale ha, in particolare, affermato che “Per quanto non sia di ostacolo al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio la predisposizione organica del soggetto è necessario che siano occorsi episodi e circostanze di servizio specifici e documentati o dimostrabili, che possano aver sortito efficacia causale o anche solo concausale -ma preponderante- ai fini della rilevazione anticipata (o di una più rapida evoluzione) della affezione morbosa verso l'esito invalidante posto a base della invocata domanda, ciò che nel caso di specie, non ricorre non essendo dimostrata la messa in atto e la persistenza di comportamenti vessatori e immotivati posti in essere dall’Amministrazione datoriale.

Pertanto, in mancanza di documentati “*fatti di servizio*”, e della coincidenza cronologica tra i riferiti fatti e l'insorgenza della patologia psichiatrica, non è possibile alcuna inferenza rispetto alla determinazione di un qualsiasi nesso causale, che potrebbe trovare la propria fonte anche in eventi accaduti prima e/o al di fuori del servizio prestato”.

2. Avverso la citata sentenza il *omissis* ha interposto appello, con atto notificato in data 5 agosto 2022 e depositato in pari data, affidato ai seguenti motivi di censura:

1) “Nullità della sentenza per illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti che assumono rilevanza decisiva ai fini decisorii -omessa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente”.

Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto alcuni documenti depositati in giudizio a dimostrazione del demansionamento subito nel corso del servizio espletato dal *omissis*, motivo per cui sarebbe giunto alla erronea affermazione della mancata prova della dequalificazione professionale subita. Inoltre, vi sarebbe una contraddizione tra l’affermazione del primo giudice relativa alla natura endogena della patologia psichica dell’appellante e la riconducibilità a vicissitudini familiari.

2) “Illegittimità della sentenza per illogicità e perplessità della motivazione -grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito: omessa nomina ctu medico legale”.

Secondo l’appellante il giudice di primo grado avrebbe confuso la patologia oggetto di causa (sindrome ansioso depressiva in trattamento continuo con antidepressivi, verificatasi dal ‘98/’99 e riscontrata nel 2011, quale conseguenza del demansionamento lavorativo) con l’altra patologia, pur sempre di natura psichica (sindrome ansioso depressiva

reattiva, diagnosticata nel 1990 e dovuta alle problematiche familiari, completamente risolta, che, peraltro, nulla avrebbe a che vedere con la malattia del figlio nato due anni dopo). L'errore sarebbe conseguenza della mancata nomina del tecnico competente in materia, malgrado la richiesta di nomina di un CTU medico-legale, disattesa dal giudicante, senza motivazione alcuna.

Ha concluso chiedendo di:

“A) riformare la sentenza impugnata e conseguentemente:

- accertare e dichiarare che la patologia "Sindrome ansioso depressiva in trattamento continuo con antidepressivi" sia dipendente da causa di servizio e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di sua spettanza, con decorrenza dalla data del congedo o in subordine dalla domanda o da altra data che sarà ritenuta giusta in corso di causa; ed all'esito, in relazione alla categoria di menomazione che sarà determinata in corso di causa e, in mancanza, alla Tab.A Cat. 8, condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore* al pronto pagamento:

- 1) dei ratei pensionistici maturati e non riscossi;
- 2) della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme da corrispondere dalla data di decorrenza (congedo o, in subordine, domanda) e sino all'effettivo soddisfo;

3) delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato ex art. 93 c.c."

B) In via subordinata ha concluso chiedendo di: *"riformare la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di primo grado affinché, in diversa composizione proceda all'esperimento di CTU volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia in oggetto e il servizio espletato dall'appellante, nonché il reale stato invalidante della patologia che ha indotto al collocamento in congedo del ricorrente per inidoneità al servizio militare"*.

C) In via istruttoria ha chiesto *"che sia disposta, ove necessaria, CTU medico-legale, volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia in oggetto e i fatti di servizio espletati dall'appellante, nonché il reale potenziale invalidante della suddetta affezione di natura psichica che ha portato alla dispensa del ricorrente"*.

3. Con memoria difensiva, depositata in data 30 gennaio 2024, l'Inps ha eccepito l'inammissibilità del gravame, per aver l'appellante censurato elementi di fatto in contrasto con l'art. 170 del c.g.c.

Ha evidenziato la corretta motivazione della sentenza di prime cure, anche per l'esame di tutto il quadro probatorio in atti e anche perché il quadro patologico dell'appellante, ai fini della riconducibilità a causa di servizio, sarebbe stato valutato in senso sfavorevole all'appellante sia in sede amministrativa che giudiziale.

Ha concluso per il rigetto integrale del gravame.

4. All'udienza odierna i difensori delle parti, dopo avere meglio illustrato le rispettive posizioni, si sono riportati alle conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Il Collegio rileva che, malgrado la regolarità delle notifiche, il Ministero della Difesa non risulta costituito in giudizio, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c.

6. La questione preliminare che l'odierno Collegio è chiamato a scrutinare, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del c.g.c., è relativa all'eccezione, sollevata dall'Inps, di inammissibilità dell'atto di appello, per violazione dell'art. 170 del c.g.c., in quanto diretto a censurare la sentenza di primo grado *“proponendo una rilettura degli elementi di fatto e della documentazione versata in atti che si pone al di fuori del perimetro del giudizio di secondo grado, limitato ad uno scrutinio di legittimità”*.

L'eccezione è fondata e pertanto deve essere accolta.

Infatti, nei giudizi in materia pensionistica, l'articolo 170, primo comma, del c.g.c. circoscrive la possibilità di proporre appello, consentendolo solo per motivi di diritto, e definendo espressamente questioni di fatto quelle *“relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

Nel caso in esame l'odierno appellante lamenta l'ingiustizia della decisione di prime cure per avergli denegato il riconoscimento

dell'invocato diritto alla pensione privilegiata, per una patologia psichiatrica da egli ritenuta dipendente da fatti di servizio, assertivamente riconducibili a demansionamento avvenuto nel corso della carriera militare. L'appellante censura la decisione, ritenendola non correttamente motivata su fatti decisivi, ritenuti insufficientemente accertati, anche per l'omessa nomina di un CTU medico-legale. In conclusione, egli richiede l'accertamento per la patologia psichiatrica che lo affligge, della dipendenza da causa di servizio, e, qualora necessari, la nomina di un CTU medico-legale che accerti la sussistenza del nesso causale tra la patologia anzidetta ed il servizio espletato.

Trattasi di censure evidentemente non attinenti a motivi di diritto, involgendo questioni di fatto relative alla dipendenza della patologia psichiatrica da causa di servizio.

Nella materia che ci occupa, anche se con riferimento alla normativa previgente, poi trasfusa nell'art. 170 del c.g.c., le Sezioni riunite di questa Corte (sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), e la giurisprudenza successiva, hanno distinto i motivi di diritto da quelli di fatto, precisando che:

a) l'appello in materia pensionistica è limitato ai motivi di diritto e deve, perciò, investire la portata dispositiva di una norma giuridica o/e il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

- b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, nei termini innanzi indicati;
- d) le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamenti di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificati dal legislatore a questione di fatto. Esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto c). (Corte conti, Sez. Giur. Centr. d'App. sent. n. 119/2023 e Appello Sicilia, n. 42/2023).

Nel caso in esame, tuttavia, non si riscontrano vizi attinenti alla omessa o apparente motivazione, in quanto il giudice di prime cure risulta aver analizzato *funditus* i documenti presenti nel fascicolo di causa, traendone circostanziate e diffuse considerazioni in ordine alla non dipendenza da fatti di servizio della patologia psichiatrica sofferta dal ricorrente, supportate dal giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio e dalle stesse ammissioni del consulente di parte, alle quali, per brevità, si rinvia.

La motivazione della sentenza di prime cure, che risulta congrua e scevra da vizi logici e giuridici, è pienamente condivisibile anche con riferimento alla mancata prova del demansionamento, anche perché

alcun fatto di *mobbing*, tra quelli lamentati dall'interessato, risulta censurato nelle competenti sedi. Si osserva che le stesse valutazioni della Commissione permanente di avanzamento e valutazione, relative al mancato avanzamento in carriera, non risultano essere state impugnate dall'interessato, salvo quelle relative agli anni 2007 e 2010, peraltro con esito sfavorevole (sentenza del Tar Lecce n. 212/2011, in cui si legge che *"Nel ricorso si espone che il omissis, maresciallo di prima classe dell'Aeronautica Militare, è da circa 7 anni sottoposto a valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, risultando sempre idoneo ma mai in posizione utile per ottenere l'effettiva promozione..."*

...Nel caso in esame, invece, il maresciallo omissis si limitava ad evidenziare l'incremento delle votazioni ottenute nel corso degli anni e nei successivi scrutini, senza però in alcun modo specificatamente dimostrare, quanto meno sul piano del confronto, concreto e attuale, con situazioni analoghe, che i punteggi attribuitigli dalla Commissione fossero, nelle diverse loro componenti, errati o irragionevoli, o, quanto meno, che tali fossero, per eccesso, quelli riservati ai colleghi che lo precedevano in graduatoria..."

Ciò conferma che l'odierno appello è finalizzato, in ultimo, a rivalutare i presupposti fattuali della fattispecie in esame.

In considerazione, dunque, della intelligibilità dell'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, l'appello deve ritenersi inammissibile.

Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio dichiara l'appello inammissibile, ai sensi dell'art. 170, primo comma, del c.g.c.

Trattandosi di decisione attinente a questione preliminare, le spese sono compensate, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello promosso da *omissis* e iscritto al n. **60192** del registro di segreteria.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Beatrice MENICONI

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/04/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI